



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

**CONVENZIONE
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI DI HOUSING SOCIALE
AFFERENTI AL PROGETTO “MADONNA DEI POVERI” A FAVORE DI
UTENTI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI CREMONA
DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE “LA TENDA DI CRISTO” ONLUS**

Il **Comune di Cremona** con sede in Piazza del Comune n. 8 – cod. fisc. / P.IVA 00297960197, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta

e

l'**Associazione LA TENDA DI CRISTO Onlus** con sede legale in San Giovanni in Croce (CR), Via Oseline, n. 2, codice fiscale n. 93005360198, nella persona del rappresentante legale Padre Francesco Zambotti, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione stessa

Richiamata la normativa di riferimento e nello specifico

- a) la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- b) la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”.

Premesso che:

- c) Il Comune di Cremona promuove lo sviluppo socio assistenziale del territorio favorendo le forme di aggregazione e di volontariato;
- d) nell'ambito dell'azione amministrativa con specifico riferimento alle politiche sociali, il Comune di Cremona persegue i processi di inserimento di categorie fragili nei processi di integrazione della comunità cittadina;
- e) l'associazione “La Tenda di Cristo” Onlus, operante da anni nel settore dell'accoglienza di persone fragili e vulnerabili, mediante la realizzazione del progetto “Madonna dei poveri” ha inteso attivare sul territorio cittadino un'esperienza di housing sociale destinato a nuclei familiari e singoli in condizione di difficoltà

CONVENGONO

Art. 1 – Oggetto

L'associazione “La Tenda di Cristo” Onlus mette a disposizione del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona n. 12 posti per progetti di ospitalità della durata di 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6, in alloggi di housing sociale afferenti al progetto “Madonna dei Poveri” distribuiti in n. 4 alloggi collocati presso la struttura di via Bonomelli n. 20.

Art. 2 – Compiti delle parti

L'Associazione mette a disposizione i dodici posti afferenti ai quattro appartamenti della struttura per l'attivazione di percorsi di housing sociale a favore di utenti del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona e di soggetti beneficiari di specifiche progettualità, come a titolo di esempio quelle relative a percorsi di misure alternative alla detenzione, rispetto alle quali il Comune di Cremona ha ruolo di partner o capofila.

Il servizio offerto comprende:

- la disponibilità di un posto letto all'interno di appartamenti muniti di cucina e servizi dedicati afferenti alla struttura sita in via Bonomelli n. 20 e dotata di servizio di custode;
- l'accompagnamento da parte di personale educativo qualificato nei termini e sulla base degli obiettivi definiti nel progetto di accoglienza individualizzato;
- fornitura di capi di vestiario per situazioni di grave marginalità.

Restano in capo ai beneficiari delle progettualità le spese di vitto e per l'acquisto dei beni per l'igiene personale e della casa, salvo diverse valutazioni contenute nel progetto individualizzato di ospitalità.

L'Associazione si rende disponibile ad attivare servizi aggiuntivi inerenti:

- alla copertura delle spese per il vitto
- all'accompagnamento tramite servizio di trasporto
- alla fornitura di farmaci

L'attivazione di tali servizi verrà definita nel Progetto individualizzato.

Il Comune di Cremona individua una figura di riferimento per la segnalazione dei possibili nuovi beneficiari, la definizione dei progetti individualizzati di ospitalità e la loro verifica. Tale figura professionale prenderà parte allo Staff di Progetto con ruolo di case manager per le progettualità avviate e assicurando il coinvolgimento delle figure professionali afferenti alla rete dei soggetti pubblici e privati attiva attorno alla progettualità.

In capo allo Staff di Progetto sarà possibile valutare l'aumento di posti-letto attivabili, fino ad un numero complessivo massimo pari a 15.

Nell'ottica di una progettazione individualizzata, il Comune di Cremona si impegna a valutare l'attivazione dei propri servizi e di quelli offerti dalla rete pubblico-privato con particolare attenzione ai percorsi di avviamento al lavoro mediante l'equipe ECIL in capo al Settore Politiche Sociali.

Il Comune di Cremona si fa carico dei costi del servizio per le progettualità attivate, facendosi inoltre garante per l'eventuale quota di compartecipazione prevista in capo ai beneficiari e per il rispetto dei termini programmati nel Progetto Individualizzato.

In caso di posti disponibili e in assenza di segnalazioni da parte del Comune di Cremona, l'Associazione procederà ad inserire soggetti segnalati da altre realtà.

Art. 3 – Costi del servizio di housing sociale

Il costo giornaliero del servizio offerto è quantificato in:

- Euro 17,00 per la prima annualità
- Euro 22,00 per la seconda annualità
- Euro 30,00 per la terza annualità

Il costo dei servizi aggiuntivi è quantificato in:

- per ogni trasporto attivato secondo le disposizioni del Progetto Individualizzato: rimborso del biglietto dei mezzi pubblici ovvero laddove si rendesse necessario un accompagnamento con autovettura, rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI.
- per il vitto: pocket money di Euro 5,00 al giorno a persona o in caso di nucleo mamma/bambino Euro 70,00 a settimana.

La definizione dei costi per la fornitura di farmaci è rimandata ai contenuti del Progetto individualizzato.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione avrà durata sino al 31.03.2024 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. Detta convenzione, previo confronto tra le parti circa l'andamento delle attività, potrà essere rinnovata permanendo le condizioni di pubblico interesse e di convenienza che legittimano l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi.

Ciascuna delle parti, dopo la scadenza del primo anno di convenzione, potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione dandone preavviso motivato almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata/PEC.

Art. 5 - Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 6 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Art. 7 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Cremona, _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI CREMONA
(Dott.ssa Eugenia Grossi)

Per l'ASSOCIAZIONE "La Tenda di Cristo" Onlus
(Padre Francesco Zambotti)
